



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
26/02/2021 U-rsp/1733/2021

Ai Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri di
Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli

LORO SEDI

Oggetto: Delucidazioni modalità voto in caso di mancate candidature

Carissimi Presidenti,

comprendiamo le Vostre preoccupazioni riguardo ai rischi di una possibile riduzione del numero di candidature alle prossime elezioni consiliari, imputabile al rapido incremento del carico di lavoro e delle corrispondenti responsabilità gravanti sugli organi di rappresentanza degli Ordini professionali, a livello territoriale e centrale. Tale tendenza, tuttavia, deve essere apprezzata anche nella prospettiva del nuovo e più incisivo ruolo riconosciuto alle professioni intellettuali all'interno della società, che esige una progressiva estensione e diversificazione degli ambiti di intervento e delle funzioni attribuite ai relativi organismi di autogoverno e, correlativamente, degli oneri da esse derivanti.

Tanto premesso, in riscontro ai quesiti da Voi sottoposti corre anzitutto l'obbligo di precisare che la fattispecie contemplata dall'articolo 3, comma 18, del D.P.R. n. 169/2005 riveste carattere eccezionale e configura un'ipotesi estrema mai verificatasi in concreto. Qualora ciò dovesse accadere – così come nell'eventualità in cui le candidature non raggiungano un numero sufficiente per coprire l'intera compagine consiliare – deve ritenersi che, in assenza di disposizioni regolamentari specifiche, la soluzione al problema di assicurare un'integrale composizione dell'organo non possa che essere individuata su un piano sistematico.

Si intende con ciò che la regola di cui al citato comma 18 (in base al quale «nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile») dovrà essere interpretata alla luce di altre pertinenti disposizioni del D.P.R. n. 169/2005, che il nuovo regolamento per le elezioni in via telematica recepisce implicitamente.

Si tratta, segnatamente, delle previsioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 3, che prescrive l'onere della candidatura quale naturale adempimento preliminare per poter essere eletti, quella di cui al successivo comma 17, per la quale «risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti», e quella di cui all'articolo 2, comma 4, secondo cui «i consiglieri (...) non possono essere eletti per più di due volte consecutive». L'insieme delle richiamate previsioni consente di delineare una cornice normativa sufficientemente precisa, nel cui ambito può inquadrarsi la soluzione ai quesiti posti.

Così, è lecito sostenere che, in presenza di un numero di candidature inferiore al numero di consiglieri, coloro che abbiano validamente presentato la propria candidatura e siano stati votati debbano essere eletti, in quanto unici iscritti formalmente e sostanzialmente interessati all'assunzione della carica di consigliere.

Per assegnare i posti non coperti dalle candidature, si potrà procedere, all'interno della medesima operazione di scrutinio – e precisamente in una fase temporalmente contestuale, ma logicamente successiva a quella dello scrutinio dei candidati – alla verifica della sussistenza di iscritti non candidati che siano stati comunque votati, per provare a integrare la compagine consiliare in modo corrispondente, subordinatamente all'accettazione della carica da parte degli interessati. A tal fine, deve ritenersi irrilevante se il numero di voti ottenuti dagli iscritti non candidati sia inferiore o superiore a quello dei voti ottenuti dai candidati, posto che a questi ultimi, nei termini in precedenza descritti, va riconosciuta la priorità ai fini dell'assegnazione della carica di consigliere.


È da ritenere, altresì, per le medesime ragioni di coerenza sistematica, che tale verifica supplementare non potrà prendere in considerazione i voti eventualmente attribuiti agli iscritti non candidabili per via del superamento del numero di mandati consecutivi stabilito *ex lege*. Ciò in quanto il raggiungimento del limite dei due mandati configura una causa di ineleggibilità assoluta che non potrebbe essere elusa in ragione dell'esigenza di assegnare la carica di consigliere per i posti non coperti dalle candidature.

Qualora non risultassero votati iscritti non rientranti tra le candidature o qualora il numero complessivo dei votati (candidati o meno) risultasse insufficiente ad assicurare l'operatività dell'organo, l'unica soluzione residuale ammissibile rimarrebbe l'indizione di nuove elezioni.

Con l'auspicio di averVi fornito i chiarimenti richiesti, preme osservare incidentalmente che le presenti soluzioni interpretative non rivestono natura formale, né tantomeno vincolante, ma rappresentano mere indicazioni suscettibili di autonomo apprezzamento da parte dei Consigli richiedenti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

